SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. **494.**

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.

87G0596

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche - Obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: **6%** serie speciale «Export»; **7%:** serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **8%:** serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **9%:** serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **10%:** serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria decennale, serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **13%:** serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria decennale, serie ordinaria quindicennale; **10 - 13,50%** serie speciale Garantite dallo Stato (1980/1993), sorteggiate il 16 novembre 1987.

87A10383

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 dicembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1987
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 219

87A10741

DECRETO 3 dicembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 giugno 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,54 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli Istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1987
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 220

87A10742

DECRETO 3 dicembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 dicembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1987
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 221

87A10743

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1987.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo, radio e assicurazioni» di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo, radio e assicurazioni» di Roma, formulata dall'intendenza di finanza di Roma, d'intesa con l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «bollo, radio e assicurazioni» di Roma è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1987

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1987
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 89

87A10714

DECRETO 30 settembre 1987.

Riunificazione degli uffici del registro «atti pubblici» e «atti privati» di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella *B* allegata al decreto ministeriale 21 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1986, registro n. 42 Finanze, foglio n. 90;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro «atti pubblici» e «atti privati» di Firenze;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro «atti pubblici» e «atti privati» di Firenze sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro «atti civili» di Firenze.

Art. 2.

L'ufficio del registro «atti civili» di Firenze è classificato di maggiore importanza ai fini dell'assegnazione di primi dirigenti con la funzione di «direttore di ufficio».

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1987

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1987
Registro n. 49 Finanze, foglio n. 259

87A10713

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 novembre 1987.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di San Giovanni Battista e dell'Unione di Foligno all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 5 Valle Umbra Sud, in data 16 ottobre 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 24 giugno 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità, in data 14 ottobre 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gi ospedali riuniti San Giovanni Battista e dell'Unione di Foligno sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nelle sale operatorie del reparto oculistico degli ospedali riuniti San Giovanni Battista e dell'Unione anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nelle sale operatorie del reparto oculistico degli ospedali riuniti San Giovanni Battista e dell'Unione.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ricci prof. Alberto, primario del reparto oculistico degli ospedali riuniti San Giovanni Battista e dell'Unione di Foligno;

Botti dott. Carlo, aiuto del reparto oculistico degli ospedali riuniti San Giovanni Battista e dell'Unione di Foligno;

Bartoccini dott. Lucio, aiuto del reparto oculistico degli ospedali riuniti San Giovanni Battista e dell'Unione di Foligno;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n 5 Valle Umbra Sud è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10712

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 novembre 1987.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1985, che fissa salari convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

Vista la richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentiti il Ministero della marina mercantile, l'INAIL, nonché le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento del codice della navigazione medesimo) viene fissata, a far tempo dal 30 giugno 1987, nelle seguenti misure:

per le compagnie portuali (lavoratori permanenti e avventizi): L. 69.850 giornaliere;

per i gruppi portuali: L. 37.650 giornaliere.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale, e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30, primo comma, e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale: per i lavoratori portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 12 a mese e 144 ad anno; per gli avventizi ed occasionali, la rispettiva retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate effettivamente lavorate (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni giornata).

Art. 2.

Le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni annue ai sensi dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, saranno applicate automaticamente e nella stessa misura alle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, ferma restando la decorrenza dal 30 giugno dell'anno di riferimento.

Roma, addì 13 novembre 1987

Il Ministro: FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come modificato dall'art. 2 della legge n. 251/1982 (Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è il seguente:

«Art. 118. — Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116.

Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116.

La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite».

— Il D.M. 29 giugno 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1985.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'intero art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 è riportato nella nota all'art. 2.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 1 della legge n. 251/1982 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 116. — Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980».

L'art. 20, comma 3, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) così recita: «3. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate».

Il comma 5 dello stesso art. 20 così presegue: «5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni».

87A10740

DECRETO 23 novembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa servizi, in Pellegrino Parmense, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della Cooperativa servizi, con sede in Pellegrino Parmense (Parma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società Cooperativa servizi, con sede in Pellegrino Parmense (Parma), costituita per rogito notaio dottor Pietro Sozzi di Berceto in data 28 marzo 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Achille Canali, nato a Parma il 6 settembre 1941, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1987

Il Ministro: FORMICA

87A10705

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Milano Metro-Land S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987, con il quale la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato il commissario liquidatore, in persona del prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 30 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;
dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, Salita San Nicola da Tolentino. 1/B;
prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Vista la nota del 30 giugno 1987, con la quale il tribunale civile e penale di Milano - sezione fallimenti, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha richiesto il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione all'applicabilità dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/86 alla società «Milano Metro-Land S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza della società medesima;

Visto il telegramma del 17 marzo 1987 (prot. n. 240984) con il quale il Ministero ha ritenuto applicabile l'art. 2 del predetto decreto-legge n. 233/86, in quanto la «Milano Metro-Land S.r.l.» risultava aver unicità di direzione con la fiduciaria «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.»;

Vista la sentenza del 22 settembre 1987, depositata il 30 settembre 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Milano Metro-Land S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte, 50;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1987, con il quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha modificato la predetta sentenza nella parte relativa alla forma giuridica della società, denominata, quindi, «Milano Metro-Land S.r.l.»;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *c)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Milano Metro-Land S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte, 50;

Decreta:

1. La società «Milano Metro-Land S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12, quale commissario liquidatore della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 28 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1987.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 24 febbraio 1987, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987 e composto dai signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;
dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, 1/*b*;
prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10711

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 21 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1987, n. 471** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 273 del 21 novembre 1987), **recante: «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 *(a)* viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

1-*bis. Dal 1º gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986* ***(b)***.

2. *Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria validità fino all'approvazione del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.*

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 *(c)*, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

(a) La direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca, è pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 290/15 del 22 ottobre 1983.

(b) Il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1986.

(c) Il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera *a*), e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 *(a)*, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

(a) Il testo dell'art. 21 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) è il seguente:

«Art. 21 *(Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca)*. — Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

Il contributo è commisurato come segue:

a) L. 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'articolo 19;

b) L. 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'art. 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639».

Il testo dell'art. 22 della stessa legge è il seguente:

«Art. 22 *(Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici)*. — Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera *a)* del precedente articolo 21».

Art. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di L. 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ***(a)***, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 ***(b)***, dal regolamento n. 4029 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della CEE ***(c)***, e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ***(a)***;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

(a) Per il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(c)*** all'art. 1. Il testo dell'art. 6 della stessa legge è riportato ugualmente in appendice sotto il riferimento alla presente nota.

(b) Per la direttiva CEE n. 515/1983 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

(c) Si sottolinea che per puro errore materiale è stato citato il regolamento n. 4029 invece che il regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1986.

Art. 5.

1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei regolamenti CEE numeri 355/77, 2908/83, 2909/83, 3722/85 e 4028/86 ***(a)***, concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede, fino alla data di inizio della operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ***(b)***, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 viene disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 ***(c)***.

(a) Il regolamento CEE n. 355/77 è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 51 del 23 febbraio 1977; il regolamento CEE n. 2908/83 è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 290/1 del 22 ottobre 1983; il regolamento CEE numero 2909/83 è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 290 del 22 ottobre 1983; il regolamento CEE n. 3722/85 è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 361 del 31 dicembre 1985; il regolamento CEE n. 4028/86 è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1986.

(b) Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1987 è riportato in appendice.

(c) La legge n. 863/1977 reca: «Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957».

Art. 6.

1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842 *(a)*, 27 aprile 1981, n. 243 *(b)* e 6 aprile 1982, n. 183 *(c)*, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980, dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 434 milioni per l'anno 1987.

(a) Il testo dell'art. 3 della legge n. 842/1980 è il seguente:

«Art. 3. — All'onere di lire 570 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunità europee nella sessione del 19-20 dicembre 1977 ed in data 21 giugno 1978, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

(b) Il testo dell'art. 3 della legge n. 243/1981 è il seguente:

«Art. 3. — All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunità europee in data 20 dicembre 1979, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

(c) Il testo dell'art. 3 della legge n. 183/1982 è il seguente:

«Art. 3. — All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunità europee nella sessione del 15 giugno 1980 e precedenti, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 7.

1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima il contributo ordinario dello Stato, previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 *(a)*, è integrato di lire 1.200 milioni per l'anno 1987, di lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1989.

(a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 41/1982 è riportato in appendice.

Art. 8.

1. Il termine di presentazione delle istanze previste dall'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 *(a)*, è prorogato *al 31 dicembre 1987*.

(a) Il comma 5-*bis* dell'art. 12 del D.L. n. 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità) è così formulato: «5-*bis*. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subito il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile».

Art. 9.

1. Al complessivo onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 del presente decreto si provvede, quanto a L. 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a L. 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto, determinato in complessive lire 1.634 milioni per l'anno 1987, lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e lire 3.200 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41/1982 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 11.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 12.

1. *I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del 1° gennaio 1988 sono destinati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301 **(a)**, ad un unico concorso speciale per esami.*

2. *I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con decorrenza 1° gennaio 1988.*

(a) Il testo dell'art. 6 della legge n. 301/1984 è riportato in appendice.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 102, 22 maggio 1987, n. 200, e 21 luglio 1987, n. 296 ***(a)***.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 102/1987, n. 200/1987 e n. 296/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1987, n. 169 del 22 luglio 1987 e n. 220 del 21 settembre 1987), recavano il primo, adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima, gli altri due, lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) è il seguente:

«Art. 3 *(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare)*. — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero della marima mercantile, su proposta dello stesso Comitato».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 41/1982 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 1] è il seguente:

«Art. 6 *(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)*. — Presso il Ministero della marima mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima con qualifica di primo dirigente;

3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanità;

4) un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica;

5) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui al successivo articolo 8;

6) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) il direttore dell'istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona;

8) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo;

9) il direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;

10) il direttore del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;

11) il direttore del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano;

12) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

13) un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto».

Con riferimento alla nota ***(b)*** *all'art. 5:*

Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominto «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

Con riferimento alla nota ***(a)*** *all'art. 7:*

Il testo dell'art. 9 della legge n. 41/1982 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota ***(c)*** all'art. 1] è il seguente:

«Art. 9 *(Stanziamento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)*. — Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente art. 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile negli anni finanziari medesimi.

Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato».

Con riferimento alla nota ***(a)*** *all'art. 12:*

Il testo dell'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:

«Art. 6 *(Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza)*. — A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1».

87A10756

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario, con mansioni di impiantista telefonico.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1986, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 1986, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di impiantista telefonico;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1987, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1987, di integrazione della predetta commissione con un esperto nella materia oggetto della prova pratica;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di impiantista telefonico, indetto con decreto presidenziale 29 aprile 1986:

1) Reali Sandro	punti	18,50
2) Berti Valter	»	14,35
3) Vanzo Sergio	»	14,00
4) Febbraro Mario	»	12,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Reali Sandro;
2) Berti Valter.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i candidati:

1) Vanzo Sergio;
2) Febbraro Mario.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1987
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 90

87A10721

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di procuratore dello Stato

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 23 novembre 1987 è stato stabilito che le prove scritte del pubblico concorso a cinque posti di procuratore dello Stato — indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 28 maggio 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1987) — abbiano luogo nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1988, con inizio alle ore 8,30 nelle seguenti città e sedi rispettivamente per i candidati che nella domanda di ammissione hanno dichiarato la residenza nelle regioni a fianco di ciascuna sede indicate:

Milano, presso l'Università degli studi - facoltà di giurisprudenza - aule n. 201 e n. 420, via Festa del Perdono n. 7 (Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);

Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna);

Napoli, presso l'intendenza di finanza, via Armando Diaz n. 11 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia).

87A10722

UNIVERSITÀ DI UDINE

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di scienze della terra della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1987, si svolgeranno presso l'istituto suddetto, viale Ungheria, n. 143, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 dicembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1987, ore 15;
prova pratica con relazione scritta: 18 dicembre 1987, ore 9.

87A10723

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di ingegnere addetto alla sicurezza;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 132 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Guastalla (Reggio-Emilia).

87A10782

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 64

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 64, a:

un posto di primario ospedaliero di anestesia - area funzionale di chirurgia;

sei posti di veterinario collaboratore - area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di assistente tecnico;

due posti di coadiutore amministrativo;

un posto di operatore tecnico centralinista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 18 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

87A10783

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di assistente medico di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

87A10789

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di pediatria;
un posto di tecnico di radiologia medica;
un posto di ostetrica;
un posto di assistente sanitario;
un posto di vigilatrice d'infanzia;
tredici posti di infermiere professionale;
due posti di perito industriale del personale di vigilanza e ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Albino (Bergamo).

87A10785

Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 53

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale Maggiore di Crema (Cremona).

87A10784

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

due posti di direttore sanitario;
un posto di coadiutore sanitario - fisiatra;
un posto di coadiutore sanitario - neurologo;
un posto di coadiutore sanitario - oculista;
un posto di coadiutore sanitario - internista;
un posto di sociologo coadiutore;
sei posti di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 36 del giorno 29 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vittoria (Ragusa).

87A10781

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 53

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 47 del 7 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e personale dell'U.S.L. in Corleone (Palermo).

87A10788

REGIONE BASILICATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente tecnico - perito nucleare, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - perito nucleare, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 1° maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Matera.

87A10787

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/6, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 198.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Lucera (Foggia).

87A10786

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 284 del 4 dicembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

A.M.S.A. - Azienda municipale servizi aziendali, in Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di direttore staff centrali, un posto di direttore tecnico, un posto di direttore operativo, un posto di capo divisione personale, un posto di capo divisione organizzazione ed un posto di capo divisione d'area primaticcio.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100872860)

L. 700